



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 39 DEL 31.07.2025

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VERGA". APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 D.LGS. 201/2022

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17:38, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti
1	CADEDU MONICA	X	
2	MAMELI MASSIMILIANO	X	
3	SALIS FRANCESCA	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X	
5	TUVERI NICOLA	X	
6	PORTOGHESE ELAINE	X	
7	LITTERA LUCA	X	
8	LITTERA CHIARA MADDALENA	X	
9	MURONI ALESSANDRO	X	

		Presenti	Assenti
10	MOINO ROSELLA		X
11	VARGIU CRISTIAN	X	
12	MELIS MARCELLO		X
13	TRUDU LEOPOLDO	X	
14	MARONGIU ANNA PAOLA		X
15	GRIECO MARIO	X	
16	DEIDDA MARTINO	X	
17	URRU MATTEO		X

Totali n. 13 4

Il Presidente Luca Littera constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

**MARIO GRIECO
CLAUDIA SERRELI
CHIARA MADDALENA LITTERA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del Consiglio procede con il punto all'ordine del giorno, *Servizio pubblico locale "gestione impianto sportivo di via Verga" - Approvazione e relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex art. 14, Decreto Legislativo 201/2022.* Relaziona sempre la Consigliera Serrelli.

Consigliera Serreli riferisce che in ossequio al decreto 201 del 2022, si approva la relazione tecnica sulla gestione, stabilendo le condizioni necessarie per la concessione e la gestione stessa.

La durata sarà di 3 anni + 2, e un canone annuale di 2.500 euro.

Il valore previsto della concessione è all'incirca 340.000 euro per i tre anni, sono stabiliti dai costi e ricavi del PEF sulla base dei dati del 2024 dell'attuale gestione.

Lo sport, se ben gestito costituisce uno strumento di crescita e di benessere psicofisico e di inclusione sociale.

Premesso che

Il Comune di Decimomannu è proprietario di un impianto sportivo contenente strutture per il tennis, sito in via Verga, distinto al Catasto terreni foglio 13, mappali 2644, e costituito da n. 3 campi da tennis all'aperto di cui 1 in terra battuta, n.1 campi da tennis in sintetico al coperto, n. 1 campi da padel all'aperto, oltre che da un locale adibito ad uso ufficio, un locale bagni, ed un sistema di illuminazione per ciascuna area sportiva. L'impianto sportivo di via Verga è stato affidato, ai sensi del capo IV, V e VI del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, in gestione indiretta, con concessione sino al 31/12/2024, prorogata nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, sino al 31/12/2025

Richiamato

Il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 entrato in vigore il 31/12/2022, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che:

- stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale dei diritti di cittadini e utenti;
- assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e

la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Visto

l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 2 lettera e) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi;

Dato atto che

- la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte politiche quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito d'intervento, e sul piano soggettivo dalla riconduzione ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Sono pertanto servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono come singoli o come componenti la collettività, rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali;
- I servizi pubblici locali si distinguono in Servizi senza rilevanza economica e Servizi a rilevanza economica (art. 14 Decreto Legge n. 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003). Sono di rilevanza economica il servizio o attività che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza una redditività, e quindi una competizione sul mercato e siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione. Sono prive di rilevanza economica quelle che, per natura o vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non danno luogo ad alcuna competizione e quindi appaiono irrilevanti ai fini della concorrenza (TAR Sardegna n. 1729 del 02/08/2005);

Atteso che

- il D.Lgs. 201/2022 all'art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei “servizi erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale”;
- il D.Lgs. 201/2022 all'art. 3 stabilisce che “i servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità”, conseguentemente, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi devono assicurare “la centralità del cittadino e dell'utente”;

Considerato che

è rimessa agli Enti Locali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, individuando la modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, obbligo di motivazione, e principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

il Consiglio Comunale è chiamato a decidere sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come indicato dal D.Lgs. 201/2022 scegliendo tra:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
2. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
3. procedura in house qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;
4. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Rilevato

- che l'Amministrazione Comunale è interessata a favorire la valorizzazione degli immobili comunali per la promozione di progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per la collettività;
- che l'interesse pubblico che si vuole realizzare attraverso la concessione in oggetto consiste nel mettere a disposizione degli utilizzatori un impianto sportivo, da gestire con professionalità e affidabilità, al fine di garantire la prosecuzione dell'erogazione del servizio, finalizzato al soddisfacimento degli interessi generali della collettività e volto a favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, nonché dell'attività ludico - motoria quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita, dietro il pagamento di un canone annuale da corrispondere per la durata della concessione, in linea con il principio generale di redditività del patrimonio comunale.

Preso atto

che l'Amministrazione Comunale attraverso la concessione in gestione dell'impianto sportivo persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- c) ottenere una gestione efficiente degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Considerato

che il servizio di gestione dell'impianto sportivo di Via Verga risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, è da considerarsi necessario per assicurare la soddisfazione di un bisogno della comunità locale, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione;

Dato atto

che sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 201/2022 ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

Degli esiti della valutazione si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni (art. 14, comma 3, D.Lgs. 201/2022);

Richiamato

l'art. 15 del D.Lgs. 201/2022 "Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica" che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle

caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Considerato

che L'Amministrazione Comunale, non potendo gestire l'impianto sportivo di Via Verga in forma diretta, intende avvalersi del modello organizzativo della concessione di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del Regolamento comunale e del D.Lgs. n. 38/2021.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto il servizio viene svolto interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'onere del pagamento dell'importo spettante all'appaltatore;
- b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, in quanto facenti diretto riferimento all'appaltatore;
- d) determina autonomamente la durata della concessione.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Considerato che:

- L'esternalizzazione del servizio rappresenta una delle opzioni di cui le amministrazioni possono disporre nella gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica con la forma più ampia di tutela dei principi comunitari in tema di concorrenza.
- L'Amministrazione di Decimomannu intende procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di via Verga a Associazione sportiva abilitata alla sua effettuazione selezionata mediante procedure compatibili con la tipologia dell'appalto previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023

Dato atto

che l'arco temporale, sul quale impostare la nuova concessione in gestione di cui trattasi è di 3 (tre) anni, periodo idoneo ritenuto in riferimento ai servizi per garantire una razionale gestione dell'attività oltre a 2 (due) anni di eventuale rinnovo;

Vista

la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 congiuntamente dal Responsabile del I Settore e dal Responsabile del V Settore ognuno per quanto di competenza, in ordine al servizio pubblico "Gestione Impianto sportivo di via Verga" con cui sono state evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento oggetto di valutazione;

Dato atto

che si rende necessario disporre l'approvazione della richiamata relazione al fine di predisporre la gara d'appalto finalizzata all'affidamento in gestione del servizio pubblico "Gestione Impianto sportivo di via Verga";

Visti:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - T.U.E.L.;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e ss.mm.ii;
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e ss.mm.ii;

Visti

- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza

Visto

decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Ritenuto

stabilire le seguenti condizioni per la concessione in gestione dell'impianto sportivo per il tennis di via Verga per l'individuazione del concessionario:

- Durata della concessione: anni 3 (tre) ed eventuale rinnovo per anni 2 (due)

– Valore della concessione: Il valore della concessione ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023 sarà determinato dalla sommatoria dell'importo annuo presunto del canone di concessione pari a € **2.500,00** per gli anni di durata pari a 3 per € **7.500,00**, e dall'importo presunto introitabile pari a € **110.000/annuo** circa da moltiplicarsi per gli anni di durata della concessione pari a 3 per € **333.600,00**, determinato sulla base del piano economico-finanziario (PEF) di gestione dell'impianto sportivo allegato alla presente relazione.

Il valore presunto della concessione è pertanto pari a € **341.100,00** per i 3 (tre) anni di contratto, e di € **574.000,00** considerando i due anni di eventuale rinnovo.

– Importo a base di gara concessione: Per l'affidamento in concessione è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € **2.500,00/annuo** IVA esclusa, soggetto ad un unico rialzo percentuale per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € **7.500,00** IVA esclusa per anni 3 (tre) e € **12.500,00** IVA esclusa considerando i 2 (due) anni di eventuale rinnovo;

Visto

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità dell'Ente;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 42, il quale prevede che il Consiglio Comunale è competente a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

Dato atto che

sono stati espressi preventivamente il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

Visti:

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il d.Lgs. n. 118/2011;

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese la proposta e si registra il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

Sulla base delle votazioni soprainportate

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

di istituire

il servizio pubblico locale “Gestione Impianto sportivo di via Verga” al fine di valorizzare gli immobili comunali per la promozione di progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per la collettività, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica

di approvare

per quanto di propria competenza, la relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di individuare

quale forma di gestione dell'impianto sportivo per il tennis di via Verga, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 201/2022, la concessione in gestione del servizio come disciplinata dal decreto legislativo 36/2023, affidata a un concessionario selezionato mediante procedure compatibili con la tipologia dell'appalto previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di

concorrenza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

di stabilire

le seguenti condizioni per la concessione in gestione dell'impianto sportivo di via Verga per l'individuazione del concessionario:

- Durata della concessione: anni 3 (tre) ed eventuale rinnovo per anni 2 (due)
- Valore della concessione: Il valore della concessione ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023 sarà determinato dalla sommatoria dell'importo annuo presunto del canone di concessione pari a € **2.500,00** per gli anni di durata pari a 3 per € **7.500,00**, e dall'importo presunto introitabile pari a € **110.000/annuo** circa da moltiplicarsi per gli anni di durata della concessione pari a 3 per € **333.600,00**, determinato sulla base del piano economico-finanziario (PEF) di gestione dell'impianto sportivo allegato alla presente relazione.

Il valore presunto della concessione è pertanto pari a € **341.100,00** per i 3 (tre) anni di contratto, e di € **574.000,00** considerando i due anni di eventuale rinnovo.

- Importo a base di gara concessione: Per l'affidamento in concessione è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € **2.500,00**/anno IVA esclusa, soggetto ad un unico rialzo percentuale per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € **7.500,00** IVA esclusa per anni 3 (tre) e € **12.500,00** IVA esclusa considerando i 2 (due) anni di eventuale rinnovo;

Di dichiarare

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VERGA". APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 D.LGS. 201/2022

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 23.07.2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 23.07.2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31.07.2025

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE "GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VERGA".
APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA EX ART. 14 D.LGS. 201/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA PRESIDENTE
LITTERA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA